

Ufficio Assistenza Finanziaria

Prot. n. 8381

Roma, 28 dicembre 2006

Oggetto: Regola UE sul “*de minimis*” .  
**Soglie doppie:** da 100.000 a 200.000 € dal  
1° gennaio 2007

Alle Confcooperative regionali,  
provinciali ed interprovinciali  
Alle Federazioni nazionali  
Ai Consorzi nazionali

LORO SEDI

In coincidenza con l'avvio fissato per il 1° gennaio 2007 di tre importanti Programmi comunitari contenenti i nuovi strumenti finanziari per il periodo 2007-2013, destinati principalmente a rendere l'ambiente delle imprese europee più favorevole all'innovazione - quali i “Nuovi Fondi strutturali”, il “Programma quadro per la competitività e l'innovazione”, o CIP (Competitiveness and Innovation Framework) e il “7° Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell'UE”, o 7PQ - e rivolti in particolar modo alle PMI, la Commissione europea ha adottato il 12 dicembre scorso, il nuovo Regolamento sugli aiuti di Stato d'importanza minore, o “*de minimis*” [http://ec.europa.eu/comm/competition/state\\_aid/reform/dm\\_regulation\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/dm_regulation_it.pdf)), che sostituirà il Regolamento n. 69/2001 attualmente in vigore.

I nuovi strumenti citati e le modifiche della regola del *de minimis*, si inseriscono nella “Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione” ([http://europa.eu.int/eur-lex/lex/Result.do?T1=V5&T2=2005&T3=330&RechType=RECH\\_naturel&Submit=Cercare](http://europa.eu.int/eur-lex/lex/Result.do?T1=V5&T2=2005&T3=330&RechType=RECH_naturel&Submit=Cercare)) - lanciata nel 2005 e che si articola in una ampia gamma di politiche e di riforme destinate a rendere le strutture economiche dell'Europa più favorevoli all'innovazione (non solo tecnologica, ma anche come innovazione nell'organizzazione e nei servizi resi) - di cui le imprese cooperative dovrebbero approfittare per affrontare le sfide del ventunesimo secolo.

Inoltre, la modifica del *de minimis* si inquadra nel contesto più ampio della revisione che l'UE effettuerà dal 2007 in materia di aiuti pubblici in più settori come, ad esempio, quello della formazione, del capitale di rischio, degli aiuti pubblici per settori economici, alla ricerca, ecc.

Con l'entrata in vigore del nuovo de minimis la Commissione europea ha deciso di allargare le maglie per gli aiuti di Stato di modesta entità - dopo aver consultato le parti interessate, Confcooperative compresa - attraverso questo nuovo Regolamento - in via di pubblicazione - che raddoppia l'importo da 100.000 a 200.000 Euro per impresa (sempre nell'arco di tre anni) al di sotto del quale sovvenzioni ed incentivi pubblici possono essere elargiti dalle Amministrazioni centrali e dai Governi locali senza dover attendere il benestare della Commissione europea in base agli articoli 87-88 del Trattato CE.

Di norma tutte le Amministrazioni pubbliche si attengono a questa regola per evitare estenuanti procedure, dall'esito incerto.

Ai sensi di questo nuovo Regolamento, oltre alla nuova soglia al di sotto della quale un aiuto pubblico concesso ad una impresa nell'arco di tre anni è considerato automaticamente compatibile con le regole comunitarie della concorrenza di cui all'articolo 87 del Trattato, sono state introdotte altre regole in materia di aiuti sotto forma di garanzie pubbliche, di settori di intervento e di cumulabilità degli aiuti.

Significativa è l'applicazione del de minimis in materia di garanzie pubbliche su prestiti concessi alle imprese. Infatti, è previsto che l'aiuto pubblico che prevede la concessione di manlevate nel limite massimo dell'80% dell'ammontare del prestito accordato (che non deve superare 1.500.000 Euro) ad impresa attiva (non in difficoltà) da intermediari finanziari, sarà esentato dall'obbligo di notificazione preventiva all'UE in quanto considerato automaticamente compatibile con le regole comunitarie sulla concorrenza, e, quindi, concedibile senza dover attendere l'autorizzazione della Commissione europea.

Diversamente da quanto previsto dall'attuale Regolamento in scadenza, il nuovo regime prevede espressamente che gli aiuti de minimis non siano cumulabili con altri aiuti di Stato relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità di aiuto superiore a quella sopra citata.

Il Regolamento, la cui pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea è prevista entro la fine del corrente anno, indica espressamente i campi in cui non si applica: imprese attive nel settore della pesca e dell'acquicoltura (Reg. n. 104/2000 del Consiglio); imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (All. 1 del Trattato); imprese attive, in alcuni casi, nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'Allegato 1 del Trattato; aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri; aiuti nel settore carbonifero; aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

A tale riguardo, ricordiamo che il Regolamento CE n. 69/2001 (attualmente in vigore proprio per gli aiuti di importanza minore) prevede espressamente che gli Stati membri instaurino modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti accordati ad uno stesso beneficiario nell'arco del triennio, a titolo della regola de minimis, non ecceda il massimale.

A tal fine, secondo l'UE, gli Stati membri quando erogano un aiuto rispondente a tale regola, dovrebbero ottenere dalle imprese e dagli istituti di credito informazioni dettagliate sugli eventuali altri aiuti de minimis ricevuti negli ultimi tre anni. A tale proposito era prevista la realizzazione di un apposito registro centrale che, però, non è stato mai attivato da parte dell'Italia.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Vincenzo Mannino)